



DELIBERA N. 238/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
TREZZO SULL'ADDA (MI) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;



VISTA la nota del 21 maggio 2024 (prot. n. 137946), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Trezzo sull'Adda (MI), a seguito del ricevimento della segnalazione, in data 13 maggio 2024 del Sig. Danilo Villa, consigliere comunale, in relazione ai seguenti fatti:

- manifesto eventi ufficio cultura dell'assessore Francesco Fava;
- manifesto evento festa 19 maggio a firma della sindaca Silvana Centurelli;
- delibera di giunta Giugno Culturale Trezzese GCT 2024 ed altri eventi programmati nel periodo elettorale a firma della sindaca Silvana Centurelli;
- uso dell'ufficio comunale del sindaco per riprese video che promuovono la ricandidatura della sindaca Silvana Centurelli (<https://fb.watch/s1OVGKvbbD/>).

Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 16 maggio 2024, le controdeduzioni, con la contestazione dei fatti oggetto di violazione, non ha ritenuto sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale ed ha adottato un provvedimento di archiviazione della segnalazione;

RITENUTO che l'avvio del procedimento amministrativo attraverso la richiesta delle controdeduzioni all'Amministrazione comunale è finalizzato all'accertamento della violazione di esclusiva competenza dell'Autorità, come disposto dall'art. 10, della legge n. 28/2000 che si avvale del competente Comitato regionale per le comunicazioni al fine di porre in essere l'istruttoria sommaria, sulla base della quale l'Autorità valuta la sussistenza della violazione ovvero adotta un provvedimento di archiviazione del procedimento avviato dal Comitato;

ESAMINATE le argomentazioni dell'Amministrazione comunale riportate dal Comitato nel provvedimento di archiviazione, con le quali si rappresenta che:

- il divieto di comunicazione istituzionale decorrerebbe dalla data di convocazione delle elezioni amministrative, ovvero dal 25 aprile 2024, pertanto la locandina relativa all'evento "*Music in the park 2024*" - diramata il 17 aprile 2024 sui profili Facebook e Instagram dell'Ente nonché sul sito istituzionale al seguente *link*: <https://www.comune.trezzosulladda.mi.it/vivere-ilcomune/eventi/music-park-2024> - sarebbe stata diffusa in un lasso temporale non coperto dal divieto;
- la locandina "*Giugno culturale trezzese 2024*", costituisce semplicemente una bozza allegata alla delibera di Giunta di approvazione del programma e non è stata in alcun modo diffusa;
- il manifesto evento festa 19 maggio è stato realizzato e diffuso autonomamente dal gruppo di volontari che organizza l'evento di fine anno da ormai 15 anni e che si è sempre svolto in questo periodo anche in concomitanza con altre ricorrenze elettorali;
- l'uso dell'ufficio comunale del Sindaco per riprese video che promuovono la ricandidatura della stessa non ha coinvolto la struttura tecnica dell'Ente e quindi non è riconducibile, né direttamente né indirettamente, all'attività amministrativa in materia di comunicazione e informazione;



CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, di cui almeno una di portata nazionale, tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire, nel caso di specie, dall'11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre che - come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;



RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESO ATTO che, dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria sommaria dagli uffici di supporto al Comitato sul sito *web* istituzionale e sui profili *social* (Facebook, Instagram e YouTube) dell'amministrazione comunale di Trezzo sull'Adda, alla data della segnalazione, risulta che:

- la locandina relativa all'evento "*Music in the park 2024*" è stata diramata il 17 aprile 2024 sui profili Facebook e Instagram dell'Ente nonché sul sito istituzionale al seguente *link*: <https://www.comune.trezzosulladda.mi.it/vivere-il-comune/eventi/music-park-2024>.

La locandina, indispensabile per informare la cittadinanza e i soggetti interessati a partecipare all'evento, riporta il logo dell'amministrazione comunale che non è associato alla persona di alcun titolare di carica pubblica nell'Ente, non è associata a messaggi enfatici e presenta le caratteristiche di una comunicazione meramente informativa; appare, dunque, rispettosa del requisito della impersonalità richiesto dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

- il manifesto relativo all'evento "*In attesa dell'estate*" non presenta, invece, i caratteri della impersonalità in quanto sono indicati i riferimenti personali del Sindaco unitamente al logo del Comune; l'amministrazione comunale ha, tuttavia, precisato che la locandina è stata realizzata dal gruppo di volontari che organizza l'evento e i relativi contenuti non sono, quindi, imputabili all'Ente; la circostanza pare confermata dalla non presenza della locandina sul sito *web* istituzionale né sui profili *social* del Comune di Trezzo;

- la locandina "*Giugno culturale trezzese*", secondo l'amministrazione comunale, sarebbe una semplice bozza; la circostanza è testualmente confermata dal documento allegato alla denuncia; inoltre, la stessa non è presente sul sito *web* istituzionale né sui profili *social* del Comune di Trezzo.

In ogni caso le locandine appaiono indispensabili all'assolvimento delle funzioni dell'ente, in quanto gli eventi cui si riferiscono sono riconducibili alle finalità istituzionali previste dall'art. 1, comma 5, della legge n. 150/2000 e la relativa attività di comunicazione è necessaria per consentire ai cittadini interessati di partecipare alle iniziative;

- il video messaggio con il quale l'attuale sindaco annuncia la sua ricandidatura è pubblicato su un profilo Facebook privato, non riconducibile ad una pubblica amministrazione;

VISTO il provvedimento del Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia, con il quale si dichiara la manifesta infondatezza della denuncia;

RITENUTO di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Trezzo sull'Adda (MI) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba